



**OGGETTO: NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ISTANZE PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALBO ARTIGIANI, DI NON ACCOGLIMENTO DI DENUNCE PRESENTATE AL REA E DI ARCHIVIAZIONE DI ISTANZE/DENUNCE RIFERITA AI CASI PIU' FREQUENTI E/O CODIFICABILI.**

### IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

- Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerate le deliberazioni della Giunta nn. 190 del 7 dicembre 2021 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dall'1 gennaio 2022" e 164 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto "Incarico di Segretario Generale – determinazioni”;
- Il Dirigente del III<sup>a</sup> Settore nella sua qualità di Conservatore del Registro delle Imprese nominato con delibera n. 38 del 16/4/2013;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, relativo all'istituzione presso la Camera di Commercio dell'Ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
- Vista la Legge n. 580 del 29/12/1993 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 11, 12 e 14;
- Visto il D.lgs. 25/11/2016 n. 219;
- Visto l'art. 2188 primo comma c.c. che fissa il principio di tassatività in ordine agli atti da iscrivere nel Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., che fissa il principio di tassatività in ordine agli atti da iscrivere nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- Vista la Legge Regionale n. 9/2016, di modifica ed integrazione della Legge Regionale n. 1/2010, in materia di delega alle Camere di Commercio delle funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti artigiani ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione su istanza di parte nell'Albo Imprese Artigiane;
- Visti i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- Rilevata la necessità di semplificare le procedure seguite dall'ufficio "Registro delle imprese, attività artigiane, albi e ruoli" per la redazione dei provvedimenti di:
  - rifiuto istanze presentate al Registro delle imprese;
  - non accoglimento denunce presentate al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA);



- archiviazione istanze Registro Imprese/denunce REA/Albo artigiani/ex Albi e Ruoli al fine di ridurre i tempi di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, operando in una logica di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle procedure, secondo i principi di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., rubricato "Motivazione del provvedimento", il cui comma 3 prevede la «motivazione per relationem» del provvedimento amministrativo;
- Vista la giurisprudenza riguardante l'ammissibilità della motivazione espressa per relationem del provvedimento, la cui ratio è quella di consentire all'amministrazione di non ripetere espressamente e in modo pedissequo e testualmente nell'atto conclusivo del procedimento le argomentazioni addotte a supporto della decisione assunta e di limitarsi, al predetto fine, ad effettuare un rinvio ad altro atto nel quale le predette argomentazioni siano state esplicitate in modo completo e adeguato, atto che, proprio in virtù del suddetto richiamo, diviene parte integrante del provvedimento finale;
- Atteso che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento finale ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione a norma di legge, senza necessità di riportare integralmente o unire l'atto richiamato al provvedimento finale;
- Atteso che la motivazione del provvedimento conclusivo di un procedimento, nel caso di richiamo per relationem, va rintracciata anche nei relativi atti endoprocedimentali e ritenuto opportuno non appesantire il provvedimento finale con la dettagliata descrizione di tutte le attività precedentemente svolte, essendo sufficiente il mero richiamo ai principali atti endoprocedimentali;
- Visto il D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito con modificazioni, nella Legge n. 40 del 2 aprile 2007;
- Visto il decreto del M.S.E del 2 novembre 2007 con cui è stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007;
- Visto l'art. 8, comma 1, del D.P.C.M 6 maggio 2009 che espressamente recita: "Nel modello di Comunicazione unica, è indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento....";
- Considerato che le istruttorie delle pratiche condotte dall'ufficio avvengono per il tramite di comunicazioni tra utente e Camera di Commercio con un sistema di messaggistica integrata alla pratica Comunica, trasmesse all'utenza all'indirizzo mail/pec indicato nel riquadro 4 "Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)" del frontespizio Comunica ex art. 9 D.L. n. 7/2007 che, potrà essere esteso anche all'indirizzo



pec indicato nel riquadro 5 (Domicilio elettronico –Posta Elettronica Certificata- dell'impresa dove notificare le ricevute previste) nonché all'indirizzo pec dell'impresa iscritto nel Registro delle Imprese qualora valido;

- Atteso, pertanto, che tali comunicazioni, effettuate nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche, consistono in atti endoprocedimentali;
- Atteso che, ai sensi di legge, i provvedimenti di rifiuto sono impugnabili innanzi il Giudice del Registro e i provvedimenti di non accoglimento al R.E.A. sono impugnabili innanzi il Tribunale Ordinario;
- Ritenuto opportuno, per tutte le motivazioni sopra espresse riguardanti la semplificazione amministrativa, prevedere l'adozione di provvedimenti di archiviazione da parte del Responsabile del Procedimento, su richiesta sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal notaio autenticante/rogante o da soggetto legittimato alla presentazione della pratica mediante la compilazione del modello di richiesta di archiviazione o con richiesta inviata via pec dai medesimi soggetti o contenuta nel diario messaggi della pratica;
- Atteso che i provvedimenti di archiviazione potranno essere richiesti dai soggetti di cui al punto precedente in caso di erroneo invio da parte dell'utente o in conseguenza di intervenuta sospensione della pratica, con una formulazione contenente richiesta di "archiviazione" o "di annullamento" o di "rigetto" della pratica o analoga terminologia;
- Atteso che i provvedimenti di archiviazione potranno essere adottati nel caso di incompetenza territoriale anche senza la richiesta da parte dell'utente, previo invio da parte dell'ufficio di apposita comunicazione nel diario messaggi della pratica;
- Considerata la propria Determinazione n. 143 del 27/05/2020, con la quale è stata attivata la sperimentazione relativa alla nuova modalità di gestione dei provvedimenti amministrativi relativi al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo;
- Considerata la propria successiva Determinazione n. 398 del 17/12/2020, con la quale sono stati ampliati i casi codificati per la nuova modalità di gestione dei provvedimenti amministrativi relativi al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo;
- Considerati i risultati positivi, in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, realizzati nella fase di sperimentazione di cui al punto precedente;
- Ritenuto opportuno aggiornare ed integrare le casistiche riguardanti la modalità di gestione dei provvedimenti di cui all'oggetto;
- Rilevato che le casistiche più frequenti dei provvedimenti di RIFIUTO/NON ACCOGLIMENTO sopra elencati sono rappresentate da:

- 1) **incompetenza territoriale**, atteso che l'art. 11, comma 1, del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i, individua quale Registro delle Imprese competente al quale presentare le istanze di



iscrizione, l'ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede;

- 2) **Incompetenza territoriale per Unità locali**, visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., atteso che l'art.10, comma 2, del DPR 581/95 s.m.i prevede che "Le unità locali di cui all'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione esse operano..." e considerata la Circolare 3689/C del 06/05/2016 del Mise, in base alla quale l'Ufficio competente per la ricezione delle denunce al R.E.A. di apertura, modifica e cessazione di unità locali è l'Ufficio del Registro imprese della provincia in cui è posta la localizzazione;
- 3) **istanza di iscrizione atto di trasferimento di azioni nonché vincoli su azioni**, atteso che l'art. 2355 c.c., nel disciplinare la circolazione delle azioni, precisa, al comma 1, che "Nel caso di mancata emissione di titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci", senza tuttavia prevedere, a differenza di quanto previsto dall'art. 2470 c.c. per le società a responsabilità limitata, il deposito per l'iscrizione dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese; visti altresì gli artt. 2346 e segg. c.c. della sezione V – Capo V – "Delle Azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi" che non prevedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento delle azioni; visto inoltre l'art. 2435 c.c. 2. comma secondo il quale il trasferimento di azioni, i vincoli sulle medesime e tutte le annotazioni effettuate a libro soci vengono comunicate al Registro Imprese entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio con la pratica di approvazione del bilancio;
- 4) **istanza di iscrizione cessione quote effettuata da commercialista privo anche di uno solo degli elementi richiesti dalla normativa** (documento sin dall'origine digitale, firme digitali dei contraenti, marcatura temporale, registrazione all'agenzia delle entrate, così come previsto dall'art. 36 comma 1-bis del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008) e nelle istruzioni reperibili nel sito internet della Camera di Commercio di Bologna;
- 5) **cancellazione retroattiva di impresa individuale non artigiana** di oltre un anno rispetto alla data di presentazione dell'istanza, priva di documentazione probatoria o non sufficientemente documentata, richiesta ai sensi dell'art. 11, comma 11, del d.p.r. 581/1995 (chiusura della P.IVA avente data di chiusura congruente con quella indicata nel modello e data presentazione all'Agenzia delle Entrate non superiore all'anno rispetto alla data chiusura della P.IVA o da altra documentazione fiscale – es. dichiarazione dei redditi - o amministrativa dell'Ente competente – es. comunicazione - idonea a supportare la data indicata o deposito atto di



trasferimento d'azienda per tutte le attività indicate in visura, congruente con la data indicata come data di cancellazione dell'impresa cedente e con la data di iscrizione o di inizio dell'attività dell'impresa subentrante);

6) **istanza di cancellazione totale retroattiva di impresa individuale artigiana non sufficientemente documentata**, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del DPR 581/1995 e ai sensi della direttiva della Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Emilia-Romagna del 19/9/2012 prot. n. PG/ 2012/219690 che prevede che è necessario argomentare la richiesta con documentazione oggettiva quale ad esempio:

- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
- cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
- attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
- documentazione medica;
- detenzione;
- servizio militare;
- cessione azienda, cessione beni strumentali;

7) **Istanza di cancellazione retroattiva di impresa individuale artigiana con data superiore ad un anno solo dall'Albo artigiani non sufficientemente documentata**, ai sensi della direttiva della Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Emilia-Romagna del 19/9/2012 prot. n. PG/ 2012/219690 che prevede, relativamente alle cancellazioni con data evento anteriori di oltre 12 mesi, che è necessario argomentare la richiesta con documentazione oggettiva quale ad esempio:

- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
- cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
- attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
- documentazione medica;
- detenzione;



- servizio militare;
- cessione azienda, cessione beni strumentali;

- 8) **istanza di iscrizione della cessazione dell'intero consiglio di amministrazione o della maggioranza del consiglio di amministrazione**, in violazione dell'art. 2385, primo comma, c.c. che, in mancanza di specifiche previsioni statutarie, si applica anche alle s.r.l. (in tal senso, Orientamenti societari del notariato triveneto I.C.28), ai sensi del quale "...La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.", nonché l'istanza di iscrizione della cessazione dell'amministratore unico senza contestuale nomina del nuovo amministratore art. 2386 c.c. in società prive del collegio sindacale.
- 9) **mancata allegazione del verbale in copia scansionata dal libro dei verbali di assemblea/organo amministrativo**, richiesto al fine di provare il fatto di cui si chiede l'iscrizione, atteso che ai sensi dell'art. 2421 C.C. (Libri sociali obbligatori) ultimo comma: "I libri (...), prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215"; e che ai sensi dell'art. 2215 C.C.: " I libri (...) devono essere bollati in ogni foglio dal registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali (...)" ; e che ai sensi dell'art. 2215-bis C.C. (Documentazione informatica) " I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici"; atteso che per riconoscere, ai fini istruttori, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), efficacia probatoria al file contenente il verbale di assemblea/organo amministrativo, questo avrebbe dovuto essere allegato in copia scansionata dell'originale trascritto nel libro dei verbali di assemblea/dell'organo amministrativo e considerato che, nel caso di decisioni assembleari/dell'organo amministrativo risultanti da verbali non redatti da notaio, al Registro delle Imprese deve essere inoltrata copia scansionata dal libro dei verbali di assemblea/dell'organo amministrativo poiche' in detta fattispecie si intende che l'originale è esclusivamente quello trascritto sui libri;
- 10) **nomina per cooptazione di consigliere di srl non prevista dallo statuto**, in quanto il legislatore, negli artt. 2475 e seguenti del codice civile relativi all'organo amministrativo delle srl, non ha espressamente disciplinato la cooptazione in materia di s.r.l. e non ha richiamato la



relativa disciplina in materia di S.p.A.. La possibilità, pertanto, di cooptare un amministratore dovrà essere prevista espressamente dallo statuto;

- 11) **iscrizione al registro delle imprese del direttore generale**, in quanto atto atipico non previsto dal codice civile né dalla normativa di settore (si veda in tal senso Tribunale di Brescia, 09/11/2004, Giud. Reg. Orlandini e parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2012 prot. 0192958), pertanto contrario al principio di tassatività delle iscrizioni nel Registro delle Imprese, ex art. 2188 c.c.;
- 12) **subentro del sindaco supplente al sindaco effettivo cessato**, in quanto, ex art. 2401 c.c., i sindaci supplenti subentrano automaticamente in ordine di età, pertanto, essendo questo subentro previsto per legge, non deve essere effettuata alcuna comunicazione al registro delle imprese e considerato che il sindaco supplente che subentra al sindaco effettivo cessato dalla carica, non diventa per ciò stesso sindaco effettivo ma resta pur sempre un sindaco supplente, con funzioni limitate nel tempo e cioè fino alla prima assemblea (Le Società n. 3/2005);
- 13) **nomina sindaco supplente di sindaco unico**, in quanto non previsto dall'art. 2477 c.c. e, pertanto, atto atipico ex art. 2188 c.c., atteso che il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 0180772 del 28/8/2012, si è espresso in merito alla possibilità o obbligatorietà di nominare un sindaco supplente in caso di società a responsabilità limitata con organo di controllo monocratico giungendo alle seguenti conclusioni: "(...) Deve, pertanto, ritenersi che, sia nel caso di previsione volontaria dell'organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest'ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti. Inoltre, ad avviso della Scrivente, anche tenuto conto del principio di tipicità che regola, ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, le iscrizioni nel registro delle imprese, potrebbe ritenersi che tale nomina del supplente non possa essere prevista neppure in via facoltativa(...)";
- 14) **mancanza di esercizio effettivo dell'attività dichiarata/denuncia di attività futura**: visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 581/1995 s.m.i., riguardanti il deposito degli atti relativi al Repertorio Economico Amministrativo (REA), e considerato il divieto di denunciare attività future e attività non effettivamente esercitate (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 3689/C del 06/05/2016 contenente le "Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (Rea) ..."), che al capo 4 delle istruzioni generali dispone che "... Le denunce al R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui è obbligatoria



la denuncia e nel rispetto del D.L. n.7/2007 convertito con L. 40/2007.”, e al capo 11 delle istruzioni generali stabilisce che: “Vanno indicate le attività effettivamente esercitate (...) Per ogni descrizione di attività va indicata la data di riferimento (nello specifico campo, o di seguito alla relativa descrizione), ovvero di effettivo inizio/modifica/cessazione; si precisa che in ogni caso non può essere indicata una data successiva a quella di presentazione della domanda.”);

- 15) **Mancanza di autorizzazioni/abilitazioni/SCIA/comunicazioni/notificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività denunciata**, visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i., riguardanti il deposito degli atti presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) e tenuto conto della specifica normativa di settore, per la quale si rimanda anche al Portale Infocamere Ateco e all'elenco delle attività “particolari” presenti nel sito della Camera di Commercio di Bologna;
- 16) **attività professionale non svolta in forma di impresa**, non iscrivibile nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2195 c.c., atteso che l'art. 2082 c.c. testualmente recita: “E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” e che l'art. 2238 c.c. esclude l'esercente un'attività professionale dall'applicazione delle disposizioni relative all'imprenditore, non considerando la professione intellettuale un servizio;
- 17) **Mancanza di autorizzazioni/abilitazioni/SCIA/comunicazioni/notificazioni necessarie per l'iscrizione dell'impresa individuale nel registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività denunciata**, visti l'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i., relativo al procedimento di iscrizione nel Registro delle Imprese, l'art. 2195 c.c. e tenuto conto della specifica normativa di settore, per la quale si rimanda anche al Portale Infocamere Ateco e all'elenco delle attività “particolari” presenti nel sito della Camera di Commercio di Bologna;
- 18) **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/COMUNICAZIONE per attività di commercio alimentare e non alimentare (per apertura, trasferimento e ampliamento) con data incongruente**, visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., l'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in quanto la Scia/Comunicazione riporta una data successiva rispetto alla protocollazione della





denuncia e non può, in base a quanto previsto dalla Circolare 3689/C del 06/05/2016 del Mise, essere indicata una data successiva a quella di presentazione della domanda;

- 19) **autorizzazione per esercizio di commercio ambulante mancante o revocata**, visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., i commi 2 e 4 dell'art. 28 del D.lgs 114/1998 nonché il comma 3 dell'art. 3 L.R. n. 12/99 che prevedono per l'esercizio di commercio ambulante l'autorizzazione comunale, nonché l'art. 29 co. 4 del Dlgs. 114/98 e l'art. 5 co. 2 lettera b) della L.R. 12/99, che sanciscono entrambi la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare "... non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio...";
- 20) **qualifiche o responsabilità tecniche non iscrivibili al R.E.A.**, visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., atteso che il principio di tipicità debba anche riguardare le fattispecie di annotazione delle notizie R.E.A., come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 3611/C del 20 luglio 2007, in base alla quale "ai fini dell'iscrivibilità di un dato nel REA non è da ritenersi sufficiente di per sé che il dato stesso abbia un suo valore economico-amministrativo o una sua rilevanza esterna tale da divenire un dato senz'altro interessante per i terzi; anche in questi casi infatti non si ritiene di poter prescindere da un'espressa previsione normativa per poter procedere all'annotazione o all'iscrizione" e con la nota prot. 31280 del 07/10/2008, nonché con Circolare 3689/C del 06/05/2016, relativa alle istruzioni per la compilazione della modulistica nella parte relativa al modulo Intercalare P, dove espressamente è specificato nel riqu. 07 che " questo riquadro va compilato solo se la persona riveste (...) particolari qualifiche o responsabilità tecniche previste da leggi speciali di cui sia disposta la comunicazione alla camera di commercio (...)";
- 21) **attività di sponsorizzazione esercitata da associazioni o da fondazioni o da altri enti non economici non iscrivibile al R.E.A.**, visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., atteso che la Circolare del Mise 3689/C del 06/05/2016, che nel paragrafo riguardante il Modello "R", alla voce "Finalità del modulo", testualmente recita: "Il modulo consente la denuncia al R.E.A. dei soggetti tenuti a tale obbligo per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel R.I. Tali soggetti sono: le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa...", atteso che per attività economica si intende "l'attività diretta alla creazione di nuove utilità, quindi di nuova ricchezza" (cfr. Gli imprenditori e le società – Giuffrè Editore) e considerato che le associazioni o le fondazioni sono soggette all'iscrizione al R.E.A. se "...svolgono attività economica rivolta ai terzi, diversi dagli associati..." (cfr. Il Registro delle Imprese – Edizioni Giuridiche Simone



2002 – autore Roberto Crosta), considerato, altresì, che l'attività di acquisizione di sponsorizzazioni effettuata dalle associazioni/fondazioni è riconducibile ad una "raccolta pubblicitaria finalizzata al finanziamento della propria attività e costituisce sempre un'attività interna";

**22) nomina direttore tecnico di impresa diversa da società di ingegneria non iscrivibile al R.E.A.**, visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., atteso che il principio di tipicità debba anche riguardare le fattispecie di annotazione delle notizie R.E.A., come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 3689/C del 06/05/2016, in base alla quale "ai fini dell'iscrivibilità di un dato nel REA non e' da ritenersi sufficiente di per se' che il dato stesso abbia un suo valore economico-amministrativo o una sua rilevanza esterna tale da divenire un dato senz'altro interessante per i terzi; anche in questi casi infatti non si ritiene di poter prescindere da un'espressa previsione normativa per poter procedere all'annotazione o all'iscrizione" e con la nota prot. 31280 del 07/10/2008;

Considerato che l'art. 46 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al comma 1, lettera c), definisce le società di ingegneria che possono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel seguente modo: "(...) c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi." e atteso, quindi, che le società di ingegneria devono prevedere, all'interno dell'oggetto sociale, lo svolgimento di almeno una delle attività previste dall'art. 46, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e che lo svolgimento di altre attività di produzione di beni connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra debba essere del tutto eventuale e secondario rispetto alle stesse;

Visti l'art. 3 del D.M. n. 263 del 2/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stabilisce i requisiti che devono possedere le società di ingegneria e precisamente il comma 1 prevede che : " Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni(..)", e gli articoli 2, 3, 4 , 5 e 6 del citato Decreto che prevede, quest'ultimo articolo, al comma 1, che i soggetti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 "(...) comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria



e professionali, i seguenti dati: "(...) d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico";

Considerato che la Circolare n. 130767 del 05/04/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico prevede la possibilità per le società di ingegneria e le società di professionisti, nonché degli altri soggetti richiamati dal predetto articolo 6 per i quali sussista l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, di presentare istanze di iscrizione dei propri direttori tecnici, costituendo tali istanze, se non un adempimento pubblicitario obbligatorio, comunque il presupposto per procedere all'adempimento verso l'ANAC previsto dal D.M. 263/2016;

Atteso che la società in oggetto non rientra nella categoria delle società di ingegneria previste dal già citato art. 46 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- 23) procacciatore in immobili non iscrivibile al Registro Imprese/non accoglibile nel R.E.A.,** visti gli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., l'art. 2 della L. 39 del 3/2/1989 e s.m.i., l'art. 73 del D.Lgs. 26/3/2010 n. 59, il D.M. 26/10/2011, l'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., considerato che la giurisprudenza ha fissato il principio che l'attività del procacciatore si concreta in una attività limitata, senza vincolo di stabilità ed occasionale (Cass.Civ. sez. lav. 16/2/1993 n. 1916- Cass.Civ. sez. lav. 1/6/1998 n. 5372- Cass.Civ. lav. 8/8/1998 n. 7799- Cass. Civ. sez. lav. 8/2/1999 n. 1078) e atteso che il rapporto di procacciatore d'affari ha carattere atipico non essendo disciplinato da specifica normativa;
- 24) mancanza della modulistica ministeriale prevista dai rispettivi Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011 per le dichiarazioni relative alle attività di agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori marittimi** in quanto la presentazione delle suddette dichiarazioni deve avvenire con la modulistica standardizzata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 26/10/2011, recante le disposizioni per le iscrizioni nel Registro Imprese e nel REA delle suddette attività in attuazione degli artt. 73/74/75/76 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i. e in considerazione di quanto disposto dagli artt. 9,10 e 11 del D.P.R n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i. ;
- 25) mancanza modello antimafia da allegare alle pratiche SCIA/requisiti di agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori marittimi** in quanto il Codice delle leggi antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e la normativa di settore delle attività citate (L. 204/1985 e s.m.i., L. 39/1989 e s.m.i., L. 1442/1941 e s.m.i., L. 478/1968 e s.m.i.) prevedono l'obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia al momento della presentazione della Scia/requisiti e in considerazione di quanto disposto dagli artt. 9,10 e 11 del D.P.R n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i.;



- 26) **SCIA con data retroattiva relativamente alle attività di agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori marittimi** in quanto l'art. 19, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. prevede che l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata solo dalla data di presentazione della SCIA e in considerazione di quanto disposto dalle rispettive leggi di settore delle attività citate (L. 204/1985 e s.m.i., L. 39/1989 e s.m.i., L. 1442/1941 e s.m.i., L. 478/1968 e s.m.i.) e in considerazione di quanto disposto dagli artt. 9,10 e 11 del D.P.R n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i.;
- 27) **mancanza/decorrenza successiva alla data di invio della SCIA/massimale errato della polizza professionale prevista dall'art.3, comma 5 bis, della Legge n. 39/1989 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione** in quanto la polizza professionale è obbligatoria ai sensi dell'art 3, comma 5 bis, della L.39/1989 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività di mediazione e la sua mancanza determina l'assenza di un requisito di legge necessario per l'avvio dell'attività e in considerazione di quanto disposto dagli artt. 9,10 e 11 del D.P.R n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i.;
- 28) **mancanza/massimale errato/beneficiario errato della fideiussione (in assenza di capitale sociale idoneo)/cauzione previste per l'esercizio dell'attività di spedizioniere dalla Legge n. 1442/1941 e s.m.i.** in quanto si tratta di documenti obbligatori ai sensi della L. 1442/1941 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere e la cui mancanza determina l'assenza di un requisito di legge necessario per l'avvio dell'attività e in considerazione di quanto disposto dagli artt. 9,10 e 11 del D.P.R n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i.;
- 29) **SCIA con data retroattiva riferita alle attività di impiantistica, autoriparazione, pulizie, facchinaggio** in quanto l'art. 19, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. prevede che l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata solo dalla data di presentazione della SCIA e in considerazione di quanto disposto dalle rispettive leggi di settore delle attività citate (D.M. 37/2008, L.122/92 e s.m.i, L. 82/1994, D.M. 274/1997, D.M. 221/2003), nonché di quanto disposto dagli artt. 9,10 e 11 del D.P.R n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i.;
- 30) **SCIA con data futura riferita alle attività di impiantistica, autoriparazione, pulizie, facchinaggio** in quanto l'art. 19, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. prevede che l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata solo dalla data di presentazione della SCIA e in considerazione di quanto disposto dalle rispettive leggi di settore delle attività citate (D.M.



37/2008, L.122/92 e s.m.i, L. 82/1994, D.M. 274/1997, D.M. 221/2003), nonché di quanto disposto dagli artt. 9,10 e 11 del D.P.R n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i.;

31) **mantenimento requisiti di START-UP INNOVATIVA in assenza di bilancio di esercizio approvato**, da considerarsi, ai sensi dell'art. 25, comma 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e s.m.i., "tamquam non esset" (Parere Mise 141293/2016); ai sensi della citata norma, infatti, "le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (...) Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa." Inoltre, come sottolineato dal citato parere ministeriale, "... il deposito del bilancio o per lo meno l'approvazione del medesimo ..." rappresenta "... condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 ..." in quanto "...Tra i requisiti confermandi richiamati per relationem dal comma 15, ve ne sono taluni ... dipendenti dall'approvazione. Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto dell'approvazione assembleare del bilancio ...";

32) **Aggiornamento delle informazioni di start-up innovativa non dovuto**, atteso che il D.L. 135/2018, convertito in Legge 11 febbraio 2019 n. 12, ha abrogato il comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, abolendo l'obbligo per le start-up innovative di aggiornare con cadenza semestrale le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro e che, in luogo di tale adempimento semestrale, il nuovo comma 17-bis dispone che:" La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10."

33) **mantenimento requisiti di START-UP INNOVATIVA in caso in cui il requisito delle spese in ricerca e sviluppo non sia riportato in bilancio**. Visto l'art. 25 comma 15 del d.l. 179/2012 (modificato dal d.l. 135/2018), il quale dispone che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi) il rappresentante legale della start-up innovativa attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del



possesso dei requisiti previsti al comma 2, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese. Considerato che all'istanza é stata allegata dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa con l'indicazione del possesso del primo dei tre requisiti opzionali previsti dall'art. 25, comma 2, lettera h), del D.L. n. 179/2012, "Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (...)". Atteso che, ai sensi del citato art. 25, tali spese "...risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa ..."; Vista la nota Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico del 29/04/2014, la quale evidenzia che per il primo dei tre requisiti opzionali previsti dall'art. 25, comma 2, lettera h "... Gli importi relativi devono essere rinvenuti nell'ultimo bilancio di esercizio della società oppure, in sua assenza – fattispecie che si verifica soltanto nel caso in cui l'impresa sia di nuova costituzione o comunque non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio –, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante ..."; visto il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 03/09/2015, prot. 155175, in materia di PMI Innovative, ma estensibile alle start-up innovative per la sostanziale identità della normativa applicabile, che chiarisce come "... nell'ambito delle verifiche formali in carico all'Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo a, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (che nell'ipotesi è anche depositaria del bilancio e delle relative note e relazioni) ...";vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3696/C del 14/02/2017, la quale ribadisce che il requisito n. 1 di cui all'art. 25 comma 2 lett. h) del D.L. 179/2012, percentuale delle spese in ricerca e sviluppo , sarà oggetto di verifica e valutazione da parte degli uffici; visto il parere n. 361851 del 17/11/2016, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ribadisce l'esigenza della descrizione in nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo. Visto inoltre il decreto n. 9751 del 10/10/2018 del Giudice del Registro, che ha riconosciuto fondato il provvedimento di rifiuto adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese nei confronti dell'istanza di mantenimento dei requisiti di start-up innovativa presentata da una società il cui bilancio di esercizio non riportava le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell'esercizio di riferimento, in quanto sussiste "... l'esigenza primaria, secondo cui le spese tipiche della start-up innovativa debbono essere state sostenute già durante il periodo di pertinenza del bilancio stesso, per esservi appostate e poterle valutare, anche ai fini della verifica circa i requisiti stabiliti in parte qua dalla legge, nell'ambito delle varie categorie di imprenditoria "agevolata" previste dall'art. 25 D.L.179/2012 (conv. con modifiche in Lg. 221/2012) ...". Atteso che, in violazione della normativa sopra richiamata, le spese in ricerca e sviluppo, requisito dichiarato



al fine del mantenimento della iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, non risultano descritte nell'ultimo bilancio approvato e depositato.

**34) mantenimento requisiti di PMI INNOVATIVA in assenza di bilancio di esercizio approvato**

da considerarsi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge 24/01/2015, n. 3, convertito dalla legge 24/03/2015, n. 33, "tamquam non esset", come da Parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 20/05/2016, prot. 141293, in materia di start-up innovativa, ma estensibile alle PMI innovative per la sostanziale identità della fattispecie (in tal senso, Circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017), con il quale si sottolinea l'importanza del previo deposito del bilancio di esercizio al fine della verifica, in occasione della conferma annuale dei requisiti, del requisito delle spese in ricerca e sviluppo, ove dichiarato: "Si deve rilevare che il deposito del bilancio o per lo meno l'approvazione del medesimo rappresenti condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti ... Ai fini meramente amministrativi, la dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi tamquam non esset."

**35) mantenimento requisiti di PMI INNOVATIVA in caso in cui il requisito delle spese in ricerca e sviluppo non sia riportato in bilancio.**

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto legge 24/01/2015, n. 3, convertito dalla legge 24/03/2015, il quale dispone che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi) il rappresentante legale della PMI innovativa attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 1, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese. Considerato che all'istanza è stata allegata dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa con l'indicazione, fra gli altri, del possesso del requisito previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e), del D.L. n. 3/2015, " volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. (...)". Atteso che, ai sensi del citato art. 4, tali spese "... Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa."; visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 155175 del 03/09/2015, che con riferimento ai poteri di verifica dell'ufficio del registro delle imprese, ha precisato che "... i poteri di verifica in capo all'ufficio sono di natura principalmente formale. Resta fermo tuttavia che nell'ambito delle verifiche formali in carico all'Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo a, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (che nell'ipotesi è



anche depositaria del bilancio e delle relative note e relazioni), senza tuttavia che sia condotta un'analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.". Atteso che, in violazione della normativa sopra richiamata, le spese in ricerca e sviluppo, requisito dichiarato al fine del mantenimento della iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative, non risultano descritte nell'ultimo bilancio approvato e depositato.

- 36) **istanza di deposito bilancio finale di liquidazione di consorzio**, in quanto non previsto dalla relativa disciplina, contenuta negli artt. 2612-2615-bis c.c. e atteso che nessuna norma rende applicabile al consorzio il disposto di cui all'art. 2492 c.c, in materia di Bilancio finale di liquidazione;
- 37) **istanza di scioglimento "semplificato" di società di capitale per riduzione del capitale sociale**, privo dei corretti passaggi endosocietari, di cui all'art. 2484 c.c., come chiarito dal Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 94215 del 19/05/2014, atteso, peraltro, che è già stata evasa la nuova istanza regolarmente presentata con prot. XX;
- 38) **istanza di scioglimento "semplificato" di società di capitale per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c.**, in quanto per consolidata interpretazione della giurisprudenza, la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea richiede il carattere non episodico della disfunzione e deve riguardare deliberazioni necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria: in tal senso, Tribunale di Bologna 17.12.2013 (secondo cui "In difetto di elementi comprovanti una continuativa inattività o una cristallizzata impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare, non sussistono le condizioni di legge per procedere alla nomina per la società di un liquidatore giudiziale") e Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 94215 del 19/05/2014, atteso peraltro che è già stata evasa la nuova istanza di iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante lo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore, di cui al prot. XX ;
- 39) **nomina liquidatore successiva a scioglimento semplificato rifiutato con provvedimento prot. n. XX del XX**, in mancanza dei presupposti logici e giuridici di cui agli artt. 2487 e 2487-bis c.c.;
- 40) **deposito del bilancio finale di liquidazione prima dell'iscrizione della nomina del liquidatore**, atteso che ai sensi dell' 2487-bis c.c. : "La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono





essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. “;

41) **Bilancio finale di liquidazione con riparto di somme ai soci non registrato all’Agenzia delle Entrate**, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), art. 4 lett. d) della Tariffa I (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), atteso che il D.P.R. 26/04/1986, n. 131, all'art. 65 (Divieti relativi agli atti non registrati), commi 1 e 2, così dispone: “1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. 2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma secondo dell'art. 66.” (si veda in tal senso anche parere n. 019312 del 24/02/1998 reso dall’Ufficio del Registro di Milano; parere reso dall’Agenzia delle Entrate di Ferrara alla Camera di Commercio di Ferrara il 10/07/2014);

42) **Cancellazione società di capitale presentata prima del decorso del termine di cui all’art. 2493 c.c.** (a norma del quale “Decorso il termine di 90 giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.”), non essendosi verificata l’approvazione tacita del bilancio finale, di cui al richiamato art. 2493, 1° comma, c.c., in quanto non sono trascorsi i 90 giorni tra l’iscrizione del bilancio finale di liquidazione e la presentazione dell’istanza di cancellazione;

43) **scioglimento di società di capitale con indicazione di “conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita’ di conseguirlo”, visto l’articolo dello statuto, relativo all’oggetto sociale, da cui si desume il suo contenuto plurimo e non univoco.** Considerato il Parere prot. n. 94215 del 19/05/2014, con il quale il Ministero dello Sviluppo



Economico, in relazione all'accertamento di cause di scioglimento di s.r.l. e alla nomina dei liquidatori secondo "modalità semplificate ex art 2484 c.c., nel caso specifico previsto nel n. 2 del citato articolo, ha affermato che "...appare di fatto impossibile il verificarsi della stessa nelle società che abbiano un oggetto composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali mai svolte. Appare, inoltre, circa la medesima causa n. 2, del tutto consolidata, anche in giurisprudenza, l'opinione secondo cui l'evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell'(univoco) oggetto sociale. Non può, pertanto, essere idoneo, a tal fine, ...indicare una generica "crisi del settore", ma occorrerà di contro, che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale ... dovrà, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l'assemblea dei soci <<all'uopo convocata>> si è opposta ad ipotesi di modificazioni dell'oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento...". Visto inoltre il decreto del Giudice del Registro di Bologna del 22/05/2017, il cui orientamento è stato ribadito con il decreto n. 3990 del 10/04/2019, il quale, nel riconoscere che l'operato del Registro delle Imprese trova pur sempre il suo vincolo nel previo accertamento delle "condizioni previste dalla Legge", ivi compresa la costante verifica della "tipicità" dei presupposti indicati dall'interessato all'adempimento, afferma che " ... la qualificante preclusione al "conseguimento dell'oggetto sociale" non può risolversi in un semplice impedimento "non definitivo", oppure nel riscontro che l'attività d'impresa sia divenuta economicamente "insostenibile"; anche allora si tratterebbe comunque di una valutazione "di convenienza", mentre l'art.2484 n.2) c.civ. esige una nozione "ontologica" – oltretutto "funzionale" ed "assoluta" – del relativo impedimento, altrimenti inidoneo a realizzarne l'indispensabile presupposto: ne deriva che la discrasia – giuridica e fattuale – fra la situazione concreta della società ed il paradigma de jure richiamato dai suoi organi a fondamento delle proprie delibere non implica semplicemente un'innocua variante nella terminologia, ma risulta ostativa all'iscrizione camerale così richiesta, anche qualora vi fossero invece le condizioni di operatività per una distinta "voce", fra quelle previste come valida "causa di scioglimento", ad esempio ai sensi del n. 6) del medesimo art. 2484 cit. ..." e aggiunge che pertanto " ... le plurime "categorie" previste nell'art.2484 co.1° c.civ. ... non possano dirsi reciprocamente "fungibili" – essendo ciascuna fondata su presupposti autonomi e diversificati ...", orientamento confermato dal Giudice del Registro di Cosenza con decreto del 17/10/2020 RG n. 1455/2020; Considerato, quindi, che l'accertamento della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale deve essere oggettiva, assoluta e definitiva (slegata quindi da eventi o situazioni di tipo temporaneo o contingente) e che l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale deve risultare da elementi inconfutabili e obiettivamente definitivi e rivestire il carattere



dell'assolutezza e irreversibilità e che deve essere riferita all'oggetto sociale statutariamente definito e non all'attività concretamente esercitata dalla società;

44) **scioglimento di società' di persone con indicazione di "conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo"**, visto l'articolo dei patti sociali, relativo all'oggetto sociale, da cui si desume il suo contenuto plurimo e non univoco. Considerato che, a norma dell' art. 2272 c.c. (applicabile alle società in nome collettivo ex art. 2308 c.c. e alle società in accomandita semplice ex art. 2323 c.c.): "La società si scioglie: (...) 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; (...)". Visto il Parere prot. n. 94215 del 19/05/2014, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in relazione all'accertamento di cause di scioglimento di s.r.l. e alla nomina dei liquidatori secondo "modalità semplificate" ex art. 2484 c.c. utilizzando argomenti estendibili alle cause di scioglimento delle società di persone, nel caso specifico previsto nel n. 2 dell'art. 2484 ("per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie"), ha affermato che "... appare di fatto impossibile il verificarsi della stessa nelle società che abbiano un oggetto composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali mai svolte. Appare, inoltre, circa la medesima causa n. 2, del tutto consolidata, anche in giurisprudenza, l'opinione secondo cui l'evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell' (univoco) oggetto sociale. Non può, pertanto, essere idoneo, a tal fine, ... indicare una generica "crisi del settore", ma occorrerà, di contro, che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale ... dovrà, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l'assemblea dei soci <<all'uopo convocata>> si é opposta ad ipotesi di modificazioni dell'oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento ...". Visto inoltre il decreto del Giudice del Registro di Bologna del 22/05/2017, il cui orientamento e' stato ribadito con il decreto n. 3990 del 10/04/2019, il quale, nel riconoscere che l'operato del Registro delle Imprese trova pur sempre il suo vincolo nel previo accertamento delle "condizioni previste dalla Legge", ivi compresa la costante verifica della "tipicità" dei presupposti indicati dall'interessato all'adempimento, afferma che " ... la qualificante preclusione al "conseguimento dell'oggetto sociale" non può risolversi in un semplice impedimento "non definitivo", oppure nel riscontro che l'attività d'impresa sia divenuta economicamente "insostenibile"; anche allora si tratterebbe comunque di una valutazione "di convenienza", mentre l'art.2484 n.2) c.civ. esige una nozione "ontologica" – oltreché "funzionale" ed "assoluta" – del relativo impedimento, altrimenti inidoneo a realizzarne l'indispensabile presupposto: ne deriva che la discrasia – giuridica e fattuale – fra



la situazione concreta della società ed il paradigma de jure richiamato dai suoi organi a fondamento delle proprie delibere non implica semplicemente un'innocua variante nella terminologia, ma risulta ostativa all'iscrizione camerale così richiesta, anche qualora vi fossero invece le condizioni di operatività per una distinta "voce", fra quelle previste come valida "causa di scioglimento", ad esempio ai sensi del n. 6) del medesimo art. 2484 cit. ..." e aggiunge che pertanto " ... le plurime "categorie" previste nell'art.2484 co.1° c.civ. ... non possano dirsi reciprocamente "fungibili" – essendo ciascuna fondata su presupposti autonomi e diversificati ...", orientamento confermato dal Giudice del Registro di Cosenza con decreto del 17/10/2020 RG n. 1455/2020; Considerato, quindi, che l'accertamento della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale deve essere oggettiva, assoluta e definitiva (slegata quindi da eventi o situazioni di tipo temporaneo o contingente) e che l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale deve risultare da elementi inconfutabili e obiettivamente definitivi e rivestire il carattere dell'assolutezza e irreversibilità e che deve essere riferita all'oggetto sociale statutariamente definito e non all'attività concretamente esercitata dalla società.

- 45) **iscrizione di società/impresa individuale priva di pec o con pec non valida/attiva o non univoca**, come prescritto, rispettivamente dall'art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/1/2009 n. 2 e ss.mm.ii. (in particolare D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 37), e dall'art 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ss.mm.ii.. (in particolare D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 37), e come precisato con la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia il 27/04/2015 e registrata alla Corte dei Conti il 13/07/2015 e visto l'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i.;
- 46) **iscrizione di pec di società o impresa individuale già iscritta nel registro delle imprese in caso di pec non valida/attiva o non univoca (ONLY PEC)**, come prescritto, rispettivamente dall'art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/1/2009 n. 2 e ss.mm.ii (in particolare D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 37), e dall'art 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ss.mm.ii., (in particolare D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 37), e come precisato con la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia il 27/04/2015 e registrata alla Corte dei Conti il 13/07/2015 e visto l'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i.;
- 47) **iscrizione di pec di società o impresa individuale già iscritta nel registro delle imprese in caso di pec non valida/attiva o non univoca, con riferimento alla pratica riportante**



**diverse istanze di iscrizione/denunce**, come prescritto, rispettivamente dall'art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/1/2009 n. 2 e ss.mm.ii (in particolare D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 37), e dall'art 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ss.mm.ii., (in particolare D.L. 16/07/2020, n. 76, art. 37), e come precisato con la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia il 27/04/2015 e registrata alla Corte dei Conti il 13/07/2015 e visto l'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i., , fermo restando le restanti iscrizioni/denunce richieste con prot. n. xxx/xxx;

- 48) **mancata allegazione nel formato previsto dal D.P.C.M. 13/11/2014 (PDF/A)** dei file contenuti atti soggetti a iscrizione/deposito, dei verbali di assemblea o dell'organo amministrativo richiesti a fini probatori ex art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i., nonché dei file contenenti documenti presentati a fini probatori di denunce al Repertorio Economico Amministrativo (REA) ex artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i.;
- 49) **Mancanza/insufficienza del fondo Telemaco per la esazione dei diritti e/o imposta di bollo dovuti**, visto l'art. 10 del D.P.C.M. 06/05/2009 - Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7- che, fra le cause di irricevibilità della Comunicazione unica, individua "... il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti e imposte ove richiesti ..." (lett.g);
- 50) **Deposito di istanza/denuncia effettuata da soggetto non obbligato/legittimato** all'adempimento pubblicitario e/o a richiederne l'iscrizione al RI e/o a richiederne l'annotazione al REA secondo le norme vigenti così come individuate nelle comunicazioni intervenute tra utente e Camera di Commercio con il sistema di messaggistica integrata alla pratica Comunica, trasmesse all'utenza all'indirizzo mail/pec indicato nel riquadro 4 "Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)" del frontespizio Comunica ex art. 9 del D.L. n. 7/2007 e disponibili attraverso la funzione messaggi (da camera di commercio o utente telemaco) di Telemaco/Comunica della pratica;
- 51) **Forma amministrativa non prevista da statuto di srl** in quanto ai sensi dell'art. 2463 c.c. l'atto costitutivo deve indicare, tra l'altro, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione. Inoltre ai sensi dell'art. 2475 c.c. primo comma,



salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.;

**52) Attribuzione di poteri interni a uno o più componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali** in quanto gli artt. 2383 penultimo comma e 2384 c.c. sono riferiti ai poteri di rappresentanza c.d. esterna mentre dal verbale di consiglio di amministrazione si evince che i poteri attribuiti a uno o più componenti del consiglio di amministrazione non hanno rilevanza verso i terzi, atteso che occorre distinguere l'amministrazione interna da quella esterna e solo con la seconda si fa riferimento al momento in cui la volontà sociale viene manifestata all'esterno ovvero nei confronti dei terzi;

**53) Richiesta di iscrizione nella apposita sezione del REA oltre il termine decadenziale di novanta giorni dalla data di cessazione dell'attività di agente di commercio o di agente di affari in mediazione** in quanto l'art. 7 del D.M. 26/10/2011 (agenti e rappresentanti di commercio) e l'art. 8 del D.M. 26/10/2011 (agenti di affari in mediazione) prevedono che i soggetti che cessano di esercitare le citate attività all'interno di un'impresa richiedano, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA;

**54) Deposito dei moduli e formulari agenti di affari in mediazione non conforme** a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 26/10/2011 che prevede che il deposito dei moduli e formulari, di cui all'articolo 5, comma 4 della legge n. 39/1989, utilizzati nell'esercizio dell'attività, sia effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione "FORMULARI" del modello "MEDIATORI" e che sui moduli e formulari depositati debba essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell'impresa e che tali indicazioni sostituiscano ogni altra in precedenza prevista;

**55) Istanza/denuncia non iscrivibile/non accoglibile per le motivazioni precedentemente notificate mediante la comunicazione, inviata tramite il Diario Messaggi in data xxx, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

**aa) nuova istanza/iscrizione o nuovo deposito per lo stesso evento** (fatto o atto) o nuova denuncia per la **stessa** notizia già precedentemente iscritto/evaso/accolta con prot. n XX del XX;

**bb) la pratica viene rifiutata/non accolta** in quanto risulta **presentata una pratica corretta avente il medesimo oggetto e regolarmente evasa** con prot. n. XX del XX;



**cc) richiesta di rifiuto o non accoglimento** (o termine analogo) inviata via pec o tramite diario messaggi;

**ee) mancata regolarizzazione dell'istanza presentata al Registro delle Imprese entro il termine assegnato** atteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 11 del D.P.R. 581/1995, l'ufficio, prima dell'iscrizione, ha invitato il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione assegnando un congruo termine. Essendo trascorso inutilmente tale termine, si rifiuta l'istanza. I motivi per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione dell'istanza sono stati precedentemente notificati mediante la comunicazione, inviata tramite il Diario Messaggi in data xxx, che costituisce parte integrante del presente provvedimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**ff) mancata regolarizzazione della denuncia presentata al R.E.A. entro il termine assegnato**, atteso che l'ufficio, prima dell'accoglimento della pratica, ha invitato il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, assegnando un congruo termine. Essendo trascorso inutilmente tale termine, la denuncia non viene accolta; I motivi per cui non è stato possibile procedere all'accoglimento della denuncia sono stati precedentemente notificati mediante la comunicazione, inviata tramite il Diario Messaggi in data xxx, che costituisce parte integrante del presente provvedimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

– PER I PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE:

**dd) archiviazione pratica su richiesta di soggetto obbligato/ legittimato alla presentazione della domanda;**

**gg) archiviazione pratica su richiesta del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione della domanda, in quanto risulta presentata una pratica corretta avente il medesimo oggetto e regolarmente evasa con prot. n. XX del XX;**

**hh) archiviazione pratica per incompetenza territoriale**, atteso che l'art. 11, comma 1, del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i, individua quale Registro delle Imprese competente, al quale presentare le istanze di iscrizione, l'ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede. L'impresa non ha sede nella provincia di Bologna;

– Considerata la proposta del Responsabile del procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere positivo



## DETERMINA

Di approvare, per i casi indicati dal nr. 1 al nr. 55 e dalla lettera aa) alla lettera hh), la modalità di gestione dei provvedimenti di rifiuto di istanze presentate al Registro delle Imprese, di non accoglimento di denunce presentate al R.E.A. e di archiviazioni di istanze al Registro delle Imprese e denunce al R.E.A., adottando la motivazione espressa per relationem, con rinvio al caso specifico di cui ai numeri e alle lettere sopra individuati, nonché alle comunicazioni inviate e ricevute con il sistema di messaggistica integrata alla pratica Comunica (cd. diario messaggi), trasmesse all'utenza all'indirizzo indicato nel frontespizio Comunica ex art. 9 D.L. n. 7/2007, nell'ambito delle relative istruttorie, quali atti endoprocedimentali;

Le precedenti Determinazioni n. 143 del 27/05/2020 e n. 398 del 17/12/2020 rimangono valide per i provvedimenti adottati in data antecedente al presente provvedimento.

La presente determinazione viene pubblicata e resa disponibile nell'Albo camerale del sito istituzionale della Camera di Commercio di Bologna nonché nella pagina principale del Registro delle Imprese consultabile all'indirizzo: <https://www.bo.camcom.gov.it/it/registro-impres/home>.

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE  
(Dott.ssa Cinzia Romagnoli)